

**REGOLAMENTO PER LE POLITICHE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA
PER LE CATEGORIE DI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI DI DISAGIO ECONOMICO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Veneto Orientale

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione a quanto previsto dall'art. 154, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, disciplina la compensazione della spesa per la fornitura del servizio idrico integrato ad utenti residenti nell'Ambito "Veneto Orientale" che versano in condizioni socio-economiche disagiate (c.d. utenze deboli). Il parametro di riferimento per accedere alla compensazione della spesa è l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998 così come integrato e modificato successivamente anche con D.P.C.M. 159/2013.

Art. 2. Soggetti che beneficiano delle compensazione

Hanno diritto alla compensazione della spesa i nuclei familiari titolari di contratto d'utenza singolo o i nuclei familiari facenti parte di utenza condominiale, ove cioè il contratto intercorra tra Gestore e Condominio, che appartengono alla tipologia uso domestico residente e che hanno il seguente requisito:

- indicatore ISEE stabilito annualmente dal Comitato Istituzionale, sentita l'assemblea dei Sindaci.

Art. 3. Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione

In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, i Servizi Sociali Comunali sono individuati come i soggetti competenti e preposti a raccogliere e vagliare le domande di agevolazione delle utenze.

È assegnata al Gestore la competenza di erogare la compensazione e di comunicare al Consiglio di Bacino l'esito delle richieste.

Art. 4. Modalità di richiesta della compensazione

Gli utenti, intestatari di singole utenze o facenti parte di utenze condominiali, devono presentare ai Servizi Sociali del Comune di Residenza, o organismo appositamente individuato dal Comune, entro il 15 Novembre di ogni anno:

- la domanda per la compensazione come da fax-simile allegato (Il numero di utenza è riportato nell'ultima bolletta ricevuta o nel contratto, nel caso in cui non sia stata ancora emessa una bolletta);
- copia dell'attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda;

I Servizi Sociali Comunali, dopo aver verificato la correttezza della documentazione presentata ed il possesso dei requisiti previsti, trasmettono al Gestore, entro il 15 Dicembre di ogni anno, solamente l'elenco delle domande accolte. Il gestore provvederà ad inviare ai Servizi Sociali Comunali il foglio Excell che dovrà essere utilizzato per la trasmissione delle domande.

Le domande per le compensazioni hanno validità annuale e devono essere presentate annualmente entro il termine suddetto, pur non verificandosi variazioni.

I Comuni potranno effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, anche a campione.

Nel caso in cui risulti che l'utente abbia presentato una dichiarazione mendace, oltre ad essergli applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dalla data di presentazione della domanda di agevolazione stessa, e per i successivi quattro anni, per cui l'utente interessato si costituirà

immediatamente debitore nei confronti del Gestore per una somma pari all'agevolazione già erogata, oltre a mora, ed interessi legali.

Art. 5. Modalità di erogazione e misura della compensazione

La Compensazione della spesa consiste nel riconoscimento di un contributo una tantum per utenza, di importo determinato annualmente dal Comitato Istituzionale, verrà erogato dai Gestori agli aventi diritto, sulla prima bolletta utile relativa all'anno di riferimento.

Prima dell'erogazione del fondo Il Consiglio di Bacino si riserva la facoltà di determinare l'ammontare del contributo sulla base del numero di istanze pervenute.

Per i nuclei familiari facenti parte di utenza condominiale il contributo verrà erogato sulla prima bolletta condominiale utile, il gestore provvederà inoltre ad avvisare, tramite lettera, l'utente e l'amministratore condominiale della somma riconosciuta ai fini della compensazione della spesa. L'amministratore ne dovrà tenere quindi conto nella ripartizione delle spese condominiali.

Nel caso di cessazione della fornitura, vulture, subentri o modifiche contrattuali per mortis causa, la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.

Art. 6. Finanziamento del fondo

Le agevolazioni economiche sono finanziate attraverso la quota del vincolo ai ricavi riconosciuta al Gestore a titolo di anticipazione nuovi investimenti o per politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici di disagio economico (FoNI), così come previsto nella deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR.

Art. 7. Disposizioni finali

Il Gestore presenta annualmente al Consiglio di Bacino una relazione completa di rendicontazione delle somme riconosciute alle utenze.

Il Gestore provvederà a dare le comunicazioni relative all'iniziativa nelle bollette, e nel proprio sito internet. Il Consiglio di Bacino pubblicizza l'iniziativa tramite il proprio sito internet.